



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
AGROPOLI

Via Porto, 15 - 84043 Agropoli (SA)
Tel. +39 (0) 0974/825201 – 826810 - Fax +39 (0) 0974/826810
agropoli@guardiacostiera.it - cp-agropoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 04/2015

“Attività di compensatori di bussola”

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Agropoli:

- VISTE:** le disposizioni per l'accertamento della particolare competenza da parte dei “compensatori di bussola”, a suo tempo impartite dall'allora Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale della Marina Mercantile, con il foglio d'ordini 10.05.1928 – art1;
- VISTA:** la propria ordinanza n°09/2014 del 17.03.2014 relativa all'attività di Compensatori di bussola;
- VISTO:** l'art.141.6 del D.P.R. 08.11.1991 n°435, il quale prevede che la compensazione delle bussole magnetiche di bordo, in quanto attività strettamente attinente alla Sicurezza della Navigazione, deve essere effettuata da persone particolarmente competenti ed autorizzate dall'Autorità Marittima;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 29.09.1999 n°388 “Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto”, ed in particolare l'art.7 dello stesso Decreto che prevede per le bussole magnetiche la compensazione da parte di persone competenti ed autorizzate dall'Autorità Marittima;
- VISTO:** il Decreto 05.08.2002, n°218, ed in particolare l'art.27.2 che prevede che la “compensazione delle bussole magnetiche” di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima”;
- VISTA:** la Circolare titolo “Sicurezza della Navigazione”, serie generale n°48 in data 27.01.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che abroga la Circolare serie I n°23 Polizia della Navigazione del 30.06.1932, del Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale della Marina Mercantile, richiamata dal Dispaccio n°310589-R/PG del 05.03.1977 del Ministero della Marina Mercantile Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo;
- VISTA:** la Circolare titolo “Sicurezza della Navigazione”, serie generale n°101/2014 in data 17.02.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativa all'Attività di compensatori di bussola;

- VISTO:** il dispaccio prot. n° DEM3/sp01100 in data 26.11.1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, prevede che i soggetti esercitanti “attività professionali specificatamente regolamentate e suscettibili di essere svolte in più porti nazionali”, non debbano essere iscritti “in alcun registro tenuto da Autorità Marittima o portuale”;
- RITENUTO:** necessario impartire disposizioni a tutela della sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 1231 del Codice della Navigazione e l’art.59 del Relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Art. 1

Coloro che intendono esercitare l’attività di “Compensatori di bussole” nei porti e negli approdi ricadenti nell’ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Agropoli, devono essere muniti di autorizzazione rilasciata a seguito di accertamento dei requisiti previsti dagli articoli che seguono, così come individuati dalla Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto 6 – Ufficio II - Sezione 1°, Titolo Sicurezza della Navigazione Serie Generale n° 101/2014 del 17 Febbraio 2014.

Art. 2

Per ottenere l’autorizzazione occorre presentare un’apposita istanza in carta legale, del valore corrente, dalla quale si evincano le generalità compete del richiedente e corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25.04.1998 n°286;
- b) Titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso o di Capitano Superiore di Lungo Corso o abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3.000 GT ovvero certificazione rilasciata dall’università dalla quale risulti che l’interessato abbia conseguito un diploma di laurea che nell’iter formativo abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale (sono esclusi nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre);
- c) Documentazione dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni;
- d) Iscrizione nel Ruolo dei periti ed esperti – ai sensi del RD 20.09.1934 N°2011 e del DM 29.12.1979 della Camera di commercio in categoria attinenti allo svolgimento dell’attività di verifiche e compensazioni di bussole;
- e) Non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

I requisiti di cui ai punti a) ed e) possono essere autocertificati in sede di istanza.

Art. 3

L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- 1) In caso di morte;
- 2) Rinuncia da parte dell'interessato;
- 3) Per pensionamento;
- 4) Per la perdita dei requisiti di cui all'art.1 lettere a) ed e).

Art. 4

I titolari di autorizzazioni all'esercizio dell'attività di compensatori bussole, rilasciati da qualsiasi Autorità marittima in aderenza alla circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto 6 – Ufficio II - Sezione 1°, Titolo Sicurezza della Navigazione Serie Generale n° 101/2014 del 17 Febbraio 2014, possono esercitare l'attività di compensatore anche nel Circondario Marittimo di Agropoli previa notifica all'autorità Marittima di copia dell'autorizzazione in parola.

Quanto sopra risulta necessario per consentire l'apposizione del visto sulle tabelle di deviazione delle bussole da parte dell'Autorità Marittima.

Art. 5

I contravventori al presente provvedimento saranno perseguiti a termine di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che entra in vigore dalla data odierna ed abroga e sostituisce l'ordinanza n°09/14 del 17.03.2014 citata in premessa, ed è pubblicata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e inclusa nel sito on-line www.agropoli.guardiacostiera.it al link "ordinanze".

Agropoli, 26.01.2015

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Rosario FLORIO
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)